

COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL CENTRO IPPICO DI SANTA BARBARA SINO AL 31 DICEMBRE 2018- - - - -

PREMESSO :

- che il Comune ha la piena e libera proprietà e disponibilità degli impianti sportivi citati in oggetto, ubicati in Pomarance, contraddistinti al NCEU foglio 32 particella 832, composti da terreno adibito a maneggio recintato, terreno adibito a maneggio coperto con tensostruttura, n. un fabbricato adibito a box stallaggio, un fabbricato adibito a club house e box stallaggio, bagni prefabbricati, fienile/ricovero attrezzature, concimaia, area lavaggio animali, tondino addestramento, tettoia giudici di gara ed aree scoperte circostanti incluse nella particella; il tutto corredato dagli arredi ed attrezzature per le attività sportive di cui al verbale di consistenza citato in proseguo;

ART. 1

(oggetto e finalità)

Il Comune concede in gestione diretta all'Associazione che accetta il "CENTRO IPPICO DI SANTA BARBARA" contraddistinto al NCEU foglio 32 particella 832, composto come descritto nelle premesse, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutto il materiale in esso contenuto (arredi, attrezzature, ecc.), come meglio risulta dai verbali di consistenza da redigersi con le modalità del successivo articolo 14.

All'associazione viene data possibilità di utilizzare, ai fini della valorizzazione dell'area e delle attività del centro ippico, la particella foglio 32 mappale 844,

fatto salvo quanto riportato al successivo articolo 2 bis. L'associazione, in caso di utilizzo dell'area contraddistinta al foglio 32 mappale 844, conserva a proprio carico gli obblighi di conservazione della stessa in buono stato di manutenzione.

Viene concessa all'Associazione la gestione dell'impianto affinché vi vengano realizzate le attività contenute nel programma di gestione presentato dall'Associazione stessa in sede di aggiudicazione dell'impianto il quale, ancorché non materialmente allegato al presente capitolato, ne forma parte integrante.

Nei rapporti tra Comune ed Associazione hanno altresì valore i contenuti di eventuali accordi o protocolli stipulati o che saranno stipulati a livello nazionale regionale o provinciale tra le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva e la Pubblica Amministrazione in quanto recepiti dall'Amministrazione e nei limiti in cui tali accordi risultino compatibili con il presente capitolato.

ART. 2

(oneri a carico del Gestore)

L'Amministrazione affida in gestione all'Associazione gli impianti sportivi e le attrezzature connesse di cui sopra nelle condizioni di stato rilevate nel verbale di consegna di cui all'art. 14.

L'Associazione provvede alla gestione ordinaria degli impianti e si obbliga a mantenerli in stato di efficienza, accollandosi integralmente i seguenti oneri (fatto salvo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo):

1) la custodia degli impianti e delle attrezzature durante le ore di apertura. A tal fine l'Associazione incaricherà personale le cui generalità dovranno essere

comunicate al Comune;

2) la pulizia dell'impianto e delle aree prospicienti;

3) la manutenzione degli impianti nel loro complesso, degli arredi o attrezzature, dei marciapiedi ed aree prospicienti e comunque di arredo ambientale alle strutture, ivi compreso il reintegro parziale o totale di quel materiale sportivo, riportato nel verbale di consistenza, che andasse deperito durante il periodo di gestione, per responsabilità ricadenti sull'Associazione, o su altri soggetti da essa autorizzate ad usufruire dell'impianto.

In particolare l'associazione dovrà provvedere alla manutenzione di:

- **Impianto elettrico:** riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a motivo di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all'impianto, sostituzione di lampadine, neon e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo, ad eccezione dei guasti delle torri-faro.

- **Impianto idraulico e produzione di acqua calda:** manutenzioni ordinarie e straordinarie dei bollitori, caldaie addolcitori, centrali termiche, ecc., stasatura di tubazioni e scarichi, efficienza dei pozzi biologici.

- **Infissi:** sostituzione di vetri e serrature, manutenzione ordinarie e straordinarie di recinzioni e staccionate, serrande e cancelli. Nel caso poi si riscontrassero danni a porte e/o finestre dovuti a danneggiamenti, anche ad opera di terzi, l'Associazione che ha in gestione l'impianto è comunque tenuta a provvedere alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico, fatti salvi i propri diritti di rivalsa.

- **Locali, spazi esterni:** imbiancatura, verniciatura, manutenzioni ordinarie e straordinarie delle parti in legno in genere, disinfezione disinfestazione, pulizia ed igiene;

- **Arredi ed attrezzature:** sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal gestore o da terzi autorizzati dal gestore ad utilizzare gli impianti;
- **Infissi:** interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di porte, finestre, cancelli e serramenti in genere;
- **Locali, spazi esterni:** interventi sulla struttura portante (muratura, strutture metalliche e/o in legno), copertura di tetti ed impermeabilizzazioni, verniciatura esterna, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di recinzioni, cancelli, infissi, pavimentazioni, piastrellature ecc....
- **Maneggio scoperto:** tracciatura, irrigazione, rullatura, riporto di terra e tutti quei lavori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
- **Maneggio coperto:** tracciatura, irrigazione, rullatura, riporto di terra e tutti quei lavori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
- **Tensostruttura:** controllo dei tiraggi e dei fissaggi, pulizia dei teli, verniciature, riscaldamento in caso di nevicata al fine di evitare accumulo che possa provocare danni strutturali e tutti quei lavori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
- **Verde esterno:** pulizia, piccole riparazioni alle strutture ed adeguata sistemazione di tutto ciò che concerne gli spazi esterni di competenza e gli accessi alle strutture stesse, riporto di ghiaia, potatura di piante e manutenzione del verde in genere, pulizia delle concimaie e smaltimento dei contenuti organici.

Sono altresì a carico dell'associazione: .

4) le spese relative all'energia elettrica a qualsiasi uso destinata, al teleriscaldamento, al gas metano o gas liquido o gasolio o altro tipo di approvvigionamento energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua

calda, all'acqua potabile erogata dal pubblico acquedotto e le spese relative all'impianto e all'esercizio del telefono.

5) le Imposte e tasse previste dalla legge ad eccezione della Tassa sui rifiuti solidi urbani qualunque sia l'acronimo che verrà attribuito alla stessa.

L'Associazione prende atto che sono manutenzioni di propria competenza tutte quelle non espressamente indicate al seguente art. 3.

L'associazione si obbliga a realizzare il piano di miglioramento strutturale del centro ippico con oneri a carico dell'associazione stessa come proposto in sede di gara. Tutte le manutenzioni straordinarie apportate, nonché i beni di nuova realizzazione o inserimento (mobili o immobili) previsti dal piano di miglioramento, resteranno a beneficio del centro ippico e diverranno di proprietà comunale alla scadenza del contratto di gestione, senza che l'associazione possa vantare diritti in merito o pretendere denaro.

L'associazione potrà provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria sia con propri mezzi e personale, sia rivolgendosi a terzi. Nel caso l'associazione intenda operare con propri personale e mezzi, ai fini della considerazione dei lavori all'interno del piano di miglioramento o per le finalità di cui ai commi precedenti, le manutenzioni straordinarie dovranno essere quantificabili tramite puntuale rendicontazione e documentazione (anche fotografica) idonea a dimostrare il valore aggiunto apportato al centro ippico. La quantificazione del valore di dette manutenzioni eseguite in economia dall'associazione, avverrà tenendo conto delle ore lavoro rese necessarie e del costo delle materie impiegate, sulla base dei prezzi medi riscontrabili dal comune per prestazioni e beni analoghi.

Le manutenzioni straordinarie a carico dell'Associazione, che facciano parte o

meno del piano di miglioramento, dovranno essere autorizzate dal comune ed a tal fine l'associazione è tenuta a produrre ogni elemento necessario per la definizione degli interventi.

Come evidenziato nei commi precedenti, resta a carico dell'associazione la piccola manutenzione straordinaria. Tale inclusione viene giustificata tenendo conto degli ingenti investimenti sostenuti dal comune per il centro ippico, che viene ceduto in gestione, con il presente capitolato, a titolo gratuito. Tuttavia l'associazione conserva il diritto di richiedere al comune, il ristoro delle somme per piccole manutenzioni straordinarie eccedenti, in ciascun esercizio, l'importo di € 5.000 (iva inclusa in caso di manutenzioni eseguite da terzi appaltatori). A tal fine l'associazione dovrà produrre annualmente idonea documentazione comprovante la tipologia di "manutenzione straordinaria" degli interventi apportati e dei beni acquistati, nonché l'onere sostenuto.

Le spese per manutenzioni straordinarie sostenute dall'associazione resteranno in ogni caso a completo beneficio del centro ippico anche dopo la scadenza del contratto di gestione senza che l'associazione possa pretendere alcunchè.

Le spese per manutenzioni straordinarie per le quali non vi sia stata l'autorizzazione, non potranno essere conteggiate ai fini del limite dei 5.000 Euro.

Non saranno in alcun modo ristrate le spese sostenute per gli interventi di cui al piano di miglioramento eventualmente presentato in sede di gara.

Il ristoro delle manutenzioni straordinarie eccedenti gli € 5.000, avverrà a mezzo di contributo straordinario in conto capitale da deliberare da parte della Giunta Comunale.

Nel caso l'associazione, negli anni di validità della convenzione, non sostenga

spese per manutenzioni straordinarie ai sensi dei commi precedenti, il comune non concederà, per l'annualità interessata, nessun contributo ordinario o straordinario.

L'Associazione è obbligata a riconsegnare l'impianto alla scadenza o in caso di risoluzione della convenzione, libero da persone e/o cose ed in stato di manutenzione adeguato.

L'Associazione non può effettuare variazioni alle strutture presenti o crearne di nuove senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, anche nel caso di piantumazioni, recinzioni vegetali, opere complementari ed accessorie, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente, così come è vietato il cambio di destinazione, sotto pena di risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto. In ogni caso, alla fine del contratto, il Comune avrà diritto di pretendere la messa in ripristino a spese della Società, oppure di acquisire le nuove opere senza alcun compenso e/o rimborso. La messa in ripristino potrà essere richiesta anche nel corso del contratto, qualora le modificazioni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza il predetto consenso scritto.

L'Amministrazione Comunale dell'affidamento, non è tenuta ad alcun indennizzo alla Associazione per i lavori da questa effettuati a proprie spese, anche se espressamente autorizzati.

L'Associazione si impegna a garantire, permanentemente, la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza di impianti e di attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia dell'intero complesso sportivo, l'espletamento di tutte le attività necessarie per l'integrale

sfruttamento e per il positivo funzionamento, così come previste nel progetto presentato in sede di gara.

Il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività affidategli.

Il Comune potrà chiedere e l'Associazione si obbliga ad eseguire entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata l'allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscono ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento dell'impianto sportivo.

L'Associazione si obbliga a richiedere, a cura e spese proprie, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, i pareri prescritti per l'esercizio delle attività da svolgere.

Sono a carico dell'associazione l'acquisto dei prodotti di depurazione, dei materiali di consumo e di funzionamento necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità degli impianti.

L'associazione è obbligata a garantire l'attività di stallaggio di cavalli per 12 mesi all'anno.

ART. 2 BIS

(sostentamento della razza autoctona monterufolina)

L'associazione, per tutta la durata dell'affidamento è obbligata ad ospitare a titolo gratuito n. 6 cavalle di razza Monterufolina di proprietà dell'amministrazione comunale, attualmente affidate in custodia all'Associazione del Cavallino di Monterufoli con convenzione rep 2455 del 19 ottobre 2011.

Alle 6 cavalle, e ad altri eventuali cavalli di razza Monterufolina, deve essere destinata adeguata porzione del terreno oggetto del presente capitolato, individuabile nella particella 844 del foglio 32, sino al limite confinante con il parco dei Collazzi.

La porzione dedicata alle cavalle Monterufoline deve consentire adeguate attività di stallaggio e di movimento degli animali. Sulla porzione di terreno come sopra individuato potranno essere installate, anche da parte di terzi, attrezzature di qualsiasi tipo destinate a migliorare la custodia dei cavalli, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale. A tal fine deve essere riservata all'Associazione che ha attualmente in gestione le 6 cavalle monterufoline di proprietà del Comune di Pomarance (o altro soggetto in caso di variazione degli attuali accordi), una porzione adeguata della particella 844 sulla quale sono installati 4 box stallaggio in legno e numero 3 tettoie in legno di misura 3x4 mt.. Detta porzione deve consentire l'allestimento minimo di 3 paddok di misura mt 10x4 circa, oltre a 3 paddok grandi per complessivi 10.000 mq circa.

L'associazione, previi accordi con il soggetto gestore dei cavalli monterufolini di proprietà comunale, è tenuta a consentire a quest'ultimo l'accesso gratuito alle strutture del centro ippico (tensostruttura e maneggio scoperto) per le attività di doma e addestramento dei cavalli di razza monterufolina.

L'associazione è altresì tenuta a conservare le caratteristiche di Centro Pilota finalizzato al recupero e alla caratterizzazione dei genotipi animali autoctoni, attribuite al centro ippico comunale di Santa Barbara nell'ambito del progetto Vagal, finanziato sul programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA-FRANCIA "Marittimo" 2007-2013. -

Parimenti deve essere mantenuto e valorizzato il percorso didattico realizzato all'interno della particella interessata dal centro ippico.

Art. 3

(Oneri a carico dell'Amm.ne Com.le)

Restano a carico del Comune:

- la messa a norma di tutti gli impianti.
- **Impianto elettrico:** messa a norma in conformità a nuove disposizioni legislative, nuovi impianti elettrici resisi necessari per intervenute disposizioni di legge, manutenzioni torri-faro. Il comune potrà mettere a disposizione dell'associazione per le manutenzioni di sua competenza, alcune attrezzature particolari come il cestello e quant'altro nelle proprie disponibilità.
- **Impianto idraulico e produzione di acqua calda:** messa a norma in conformità a nuove disposizioni legislative, nuovi impianti elettrici resisi necessari per intervenute disposizioni di legge.
- **Immobili e strutture:** messa in sicurezza delle strutture e degli immobili in seguito ad eventi accidentali e/o particolarmente gravi.

Restano a carico del Comune le spese per la sostituzione integrale degli immobili costituiti da box per stallaggio, club house-box stallaggio, fienile,

bagni, tensostruttura, qualora risulti che i beni da sostituire siano in condizioni di effettiva non utilizzabilità o che se ne preveda, a breve termine, l'inutilizzabilità e purchè ciò dipenda da normale usura delle parti strutturali o da eventi accidentali per i quali non si riscontri alcuna responsabilità del gestore.

Le manutenzioni straordinarie di notevole entità, come le eventuali sostituzioni e/o rimozione di strutture e impianti, nuove installazioni ecc... saranno realizzate direttamente dal Comune qualora questi lo ritenga opportuno.

Nelle circostanze di cui ai 2 commi precedenti il Comune deciderà a suo insindacabile giudizio, senza che l'associazione possa vantare alcuna pretesa in merito.

L'Associazione potrà inoltre dotare gli impianti di arredi e/o attrezzature in aggiunta a quelle rilevate nel verbale di consistenza; in questo caso l'Associazione dovrà essere espressamente autorizzata dal Comune ed ogni onere diretto o indiretto farà carico per intero all'Associazione.

Restano a carico del Comune gli oneri tributari inerenti lo smaltimento dei rifiuti (TARES).

ART. 4

(proroga precedenti gestioni)

Sino a tutto febbraio 2015, presso il centro ippico comunale dovranno poter essere svolte le attività programmate dall'attuale gestore Liberaente Natural a tale titolo autorizzato dalla convenzione rep. 2421 del 9 aprile 2010.

Tale termine si intende valido anche ai fini della resa dell'impianto nelle

condizioni previste dalla convenzione rep. 2421 da parte dell'attuale gestore.

Qualora le operazioni di ricollocamento dei cavalli e di verifica delle strutture ed impianti dovesse essere completata prima del febbraio 2015, il centro ippico potrà essere affidato in gestione anche prima della data prevista.

ART. 5

(Gestione Economica)

L'Associazione è libera di dotarsi di tariffe proprie sia per lo stallaggio dei cavalli, sia per l'attività di maneggio, sia per altre iniziative attinenti all'attività equestre, purchè le stesse vengano applicate senza nessun tipo di discriminazione nei confronti degli utenti.

Le tariffe dovranno essere comunicate all'amministrazione comunale entro 30 giorni dalla firma del contratto di gestione.

Qualora l'Amministrazione comunale riscontri l'applicazione di tariffe mediamente superiori per almeno il 10% (diecipercento) rispetto a quelle riscontrati per analoghe strutture di comuni limitrofi, richiederà all'associazione di adeguarsi e, qualora quest'ultima non provveda, potrà procedere alla rescissione del contratto ed a nuovo affidamento della gestione.

ART. 6

(Controlli e verifiche)

Il comune si riserva la facoltà di esperire controlli e verifiche all'interno degli impianti, nonché di controllare la corretta applicazione di quanto previsto al precedente articolo.

Il comune potrà inoltre chiedere chiarimenti ed imporre di adempiere agli obblighi derivanti dal presente atto.

Vista la tipologia di struttura e la possibile presenza di animali, il gestore

assicura la sua presenza durante i sopralluoghi effettuati dal personale comunale.

Qualora gli accertamenti effettuati ai sensi del precedente comma 1 evidenzino la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, l'Amministrazione inviterà l'Associazione ad eseguire le stesse, assegnandole un tempo congruo per la loro esecuzione. Qualora da successivi controlli l'Amministrazione verifici la mancata esecuzione dei lavori richiesti, si riserva il diritto, compatibilmente con le proprie disponibilità di eseguirle direttamente addebitando le relative spese all'Associazione ovvero rivalendosi sulla polizza fidejussoria di cui al successivo art. 18.

L'Associazione è tenuta a segnalare all'Amministrazione le riparazioni, sostituzioni, integrazioni di competenza di quest'ultimo necessarie alla rimessa in sicurezza degli impianti, in difetto di che resta esclusa la responsabilità dell'Amministrazione Comunale per eventuali danni a persone e cose.

ART. 7

(Fruibilità degli impianti da società diverse)

Considerata la particolare tipologia di struttura e la presenza di animali di grossa taglia, l'Associazione non è tenuta a far usufruire gli impianti ad altre Associazioni che ne facciano richiesta.

Qualora l'associazione intendesse consentire ad altri soggetti l'utilizzo dell'impianto, ne rimarrà comunque integralmente responsabile ai sensi del successivo art. 18.

ART. 8

(Fruibilità degli impianti dall'Amm.ne Com.le)

L'associazione è tenuta a supportare e supervisionare gratuitamente eventuali manifestazioni sportive, culturali e ricreative promosse dal Comune ed altri soggetti istituzionali, purchè siano garantite le condizioni di sicurezza inerenti le particolari attività e la presenza di animali.

Per le suddette iniziative dovrà essere data comunicazione all'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima del loro svolgimento.-

Poiché, ai sensi del successivo art. 18, l'associazione rimarrà interamente responsabile per danni a cose e/o persone, qualora quest'ultima ravvisi elementi di rischio nella concessione delle strutture, potrà negarne la disponibilità, purchè motivata ed in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale. Nell'ipotesi di contrasto tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione per la concessione di cui al presente articolo, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere comunque all'utilizzo della struttura, con assunzione di responsabilità diretta per quanto concerne il suddetto utilizzo temporaneo.

Con le stesse modalità verrà disciplinata la concessione dell'impianto per eventuali attività delle scuole.

Il personale dell'Associazione provvederà in ogni caso alla pulizia dell'impianto previo accordo tra le parti.

ART. 9

(Sviluppo turistico)

L'Associazione comunque si impegna a fornire la massima collaborazione ad altre società e/o privati, per il consolidamento della crescita del settore turistico locale. Rientrano in tali collaborazioni, sia l'organizzazione di manifestazioni il cui fine primario sia lo sviluppo del Turismo, sia la

promozione di attività equestri per turisti.

ART. 10

(Limiti dell'utilizzo dell'impianto da parte di terzi)

Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare all'ufficio Sport del Comune un programma di utilizzo degli impianti, conforme al programma di gestione presentato in sede di gara, dal quale si dovrà desumere:

- 1) L'utilizzo che il gestore si riserva;
- 2) I periodi di chiusura per manutenzioni ordinarie, pulizie ecc..., durante i quali presso l'impianto non potranno essere svolte attività;
- 3) I periodi di utilizzo eventualmente disponibili per altri soggetti.

Il programma, di durata annuale, deve essere presentato entro un mese dall'avvenuta concessione della struttura.

Al programma potranno essere apportate delle variazioni per sopravvenute esigenze di gestione.

Il gestore è tenuto a presentare all'ufficio Sport le modifiche al suddetto programma almeno 10 giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

ART. 11

(Manifestazioni di carattere non sportivo)

Nel caso in cui l'Associazione direttamente o attraverso un soggetto terzo, intenda promuovere od organizzare negli impianti manifestazioni a carattere non espressamente sportivo (o comunque diverse dalla destinazione specifica dell'impianto) dovrà presentare di volta in volta specifica richiesta di autorizzazione all'Ufficio Sport che potrà o meno concederla tenuto conto della sola salvaguardia degli impianti e di eventuali vincoli regolamentari.

ART. 12

(Pubblicità)

La pubblicità commerciale visiva e sonora eventualmente effettuata tramite l'utilizzo degli impianti oggetto del presente capitolato sottostà alle vigenti normative in materia di autorizzazioni e tributi.

Alla scadenza del presente atto non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizione dei marchi a nessun titolo, salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di oscurare qualsiasi tipo di pubblicità presente negli impianti durante le iniziative direttamente condotte ed autorizzate, al fine dell'utilizzo di tali spazi per le necessità del caso; resta inteso che il Comune o il terzo autorizzato provvederà al ripristino delle esposizioni precedenti.

L'associazione è tenuta ad esporre qualsiasi materiale pubblicitario o promozionale su richiesta scritta del Comune, le cui spese (per i sostegni e materiali pubblicitari) non potranno essere poste a carico del gestore.

ART. 13

(Promozione ed incentivazione sportiva)

L'Associazione si impegna ad avvicinare i cittadini allo sport equestre con tutte quelle iniziative che potranno essere prese per il perseguimento dello scopo statutario, in accordo anche con il Comune, per la massima promozione ed incentivazione nel territorio comunale, sia delle discipline sportive che dell'associazionismo in generale.

L'Associazione a tal proposito, si impegna a realizzare le attività dichiarate in sede di gara nel programma di gestione.

ART. 14

(Verbale di consistenza)

Successivamente alla stipula del contratto per la gestione dell'impianto, verrà redatto a cura del Comune, un verbale di consistenza, in contraddittorio con l'Associazione, dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale e da consegnarsi a detta Associazione.

Detto verbale dovrà essere redatto in duplice copia di cui una da consegnarsi all'Associazione ed una da conservare agli atti del Comune.

I beni mobili ed immobili consegnati e risultanti dal verbale dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione nel loro stato originario, considerato il normale deterioramento d'uso e comunque in stato di buon funzionamento.

ART. 15

(Intestazione e volturazione contratti di utenza)

L'Associazione si impegna a volturare, a propria cura e spese, a nome proprio i contratti riguardanti l'energia elettrica, la fornitura di acqua, le utenze telefoniche ecc...

ART. 16

(Contributi comunali)

L'Associazione potrà chiedere all'Amministrazione Comunale, contributi ordinari e straordinari per la propria attività, così come previsto dal vigente regolamento per l'assegnazione di contributi approvato con deliberazione Consiliare n. 103 del 17/11/1997.

ART. 17

(Durata, rinnovo e revoca)

Il presente capitolato decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di gestione sino al 31 DICEMBRE 2018.

La stipula, nonché la produzione all'Amministrazione Comunale di eventuale documentazione richiesta dalla stessa, pena annullamento dell'aggiudicazione e l'eventuale affidamento dell'appalto al concorrente successivo, deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte dell'Amministrazione Comunale. (da mettere nel bando di gara).

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare in ogni momento l'affidamento, con avviso scritto e notificato almeno trenta giorni prima all'Associazione, in caso di inadempienza da parte di quest'ultima agli obblighi derivanti dalla stessa e dal Regolamento vigente, fatte salve tutte le azioni di legge al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti, ivi compresa l'escussione della polizza fidejussoria di cui al successivo art. 18.

Allo stesso modo il Comune potrà procedere alla revoca per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico, senza che l'Associazione possa vantare alcun diritto, anche di carattere economico, o chiedere il risarcimento di danni. Resta salvo il diritto di recesso dell'Associazione esercitabile con comunicazione scritta da far pervenire, al protocollo del Comune almeno sessanta giorni prima.

L'associazione, a richiesta del comune, è in ogni caso tenuta a garantire il proseguo della gestione qualora alla scadenza il comune non abbia provveduto ad esperire procedimento di aggiudicazione. La prorogatio non potrà avere comunque un termine superiore a mesi 6.

ART. 18

(Responsabilità e Assicurazioni)

L'affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

L'Associazione solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Essa, inoltre, è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

In relazione a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, l'Associazione in particolare:

- a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse, sia che si tratti di atleti o di altri terzi; in proposito l'associazione potrà opportunamente munirsi di polizza incendio per la copertura dei suddetti rischi, ivi compresi i rischi per danni in conseguenza di atti vandalici.
- b) esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi, ancorchè non deteriorati o manomessi;
- c) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose.

A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 3, l'Associazione si impegna a stipulare idonea polizza da contrarre con primaria compagnia, comprendente la copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività

nell'impianto in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali. La polizza di RCT dovrà avere massimale minimo di €. 2.000.000,00 e dovrà prevedere l'estensioni di garanzia per:

- danni a cose in consegna e custodia compresi i locali/impianti in uso (limite di risarcimento non inferiore ad €. 100.000,00);
- danni da interruzione di esercizio con massimale minimo di € 100.000;
- danni da incendio derivanti da cose dell'assicurato.

La mancata presentazione all'Amministrazione Comunale della suddetta polizza assicurativa entro la data di giorni 15 dalla data di stipula della presente convenzione, comporta la risoluzione del contratto e l'eventuale affidamento dell'appalto al concorrente successivo.

L'associazione ha depositato la polizza fideiussoria n.rilasciata da per un importo garantito di € 5.000, per tutta la durata della gestione, a garanzia sia della realizzazione degli interventi sulla struttura di cui al precedente art. 2 che si rendessero necessari durante il periodo di vigenza della presente convenzione e/o al momento della riconsegna dell'impianto, sia dell'effettivo svolgimento delle attività dichiarate in sede di gara.

La suddetta polizza contiene le clausole della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni dietro semplice richiesta scritta del comune.

ART. 19

(divieto di sub concessione)

E' tassativamente fatto divieto al gestore sublocare la struttura o parti di essa, ad esclusione dei box per lo stallaggio degli animali.

ART. 20

(Controversie)

Foro competente per le controversie tra il Comune di Pomarance e l'Associazione è esclusivamente il Foro di Pisa intendendo le parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi.

ART. 21

(Sostituzione di convenzione)

La sottoscrizione della presente convenzione annulla e sostituisce in toto eventuali convenzioni ancora in essere alla data della decorrenza.

ART. 22

(spese)

Tutte le spese relative alla presente convenzione, nessuna esclusa ed ivi comprese quelle per la registrazione del contratto, sono a carico dell'associazione.

ART. 23

(Trattamento dati personali)

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 24

(Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori *dipendenti*)

Nella vigenza della convenzione, l'Associazione si impegna e dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e del D.lgs 81 del 09 aprile

2008, di applicare integralmente ai propri eventuali dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore di riferimento e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il presente contratto, ed in special modo di agire, nei confronti degli stessi lavoratori, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, ivi inclusi gli obblighi specifici.

L'Associazione si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Associazione è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

I suddetti obblighi vincolano l'Associazione anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensione dell'Associazione stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Associazione è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali appaltatori di fatto, anche se non autorizzati dal Comune, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o da essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all'Associazione e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà alla risoluzione/rescissione del presente contratto.

ART. 25

(Clausola di manleva)

L'associazione si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune di Pomarance da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che la Società o il suo avente causa intenda svolgere.

ART. 26

(Rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza)

L'Associazione si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune di Pomarance da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da mancata applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza pubblica, con particolare, ma non esclusivo riferimento, a quanto stabilito dal decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81. L'Associazione, inoltre, si obbliga a presentare al comune tutta la documentazione necessaria in materia di sicurezza e di tutela della salute, obbligandosi a segnalare al Comune eventuali mancanze o necessità di interventi in relazione alle strutture concesse con il presente atto. L'Associazione si impegna a portare a conoscenza dei soggetti terzi il contenuto delle presenti disposizioni e dà atto che nessuna contestazione potrà essere rivolta al Comune, anche a titolo di risarcimento danni, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in questione, assumendo pertanto ogni responsabilità in merito anche nei confronti dei soggetti terzi.